### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

# COMUNICATO UFFICIALE N. 288/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 20 maggio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI – Componenti supplenti: Avv. Lorenzo ATTOLICO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

- 1) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE **STAGIONE** SPORTIVA INFLITTA ALLA **RECLAMANTE**  $\mathbf{A}$ **SEGUITO DEFERIMENTO** DEL **PROCURATORE FEDERALE** PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. - ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 - NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)
- 2) RICORSO DEL SIG. BUFFONE GIORGIO DIRETTORE SPORTIVO RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna e dal Sig. Buffone Giorgio:

- Respinge l'appello del Ravenna Calcio S.r.l. e dispone incamerarsi la tassa reclamo;
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da Sig. Buffone Giorgio e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO/ATTO DI INTERVENTO DELL'A.C. PAVIA S.R.L. NEL RICORSO **PROPOSTO** DAL **RAVENNA CALCIO AVVERSO** LA **SANZIONE** PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE **SPORTIVA INFLITTA** ALLA RECLAMANTE **SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER** RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 - NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

La C.G.F. dichiara ammissibile l'intervento come sopra proposto dall'A.C. Pavia S.r.l. di Pavia.

4) RICORSO /ATTO DI INTERVENTO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. NEL RICORSO **PROPOSTO** CALCIO **AVVERSO**  $\mathbf{DAL}$ RAVENNA LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE **STAGIONE SPORTIVA INFLITTA RECLAMANTE ALLA** Α **SEGUITO DEFERIMENTO** DEL **PROCURATORE FEDERALE** PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. - ILLECITO SPORTIVO LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 - NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

La C.G.F. dichiara ammissibile l'intervento come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno).

#### II Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI – Componenti supplenti: Avv. Lorenzo ATTOLICO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo Catania – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

## 5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALC. TESTA LEONARDO MATRICOLA N. 2.662.843

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Testa Leonardo sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE Giancarlo Coraggio

#### Pubblicato in Roma il 20 maggio 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete